

Riunione del 10 settembre 2003

Avv. Renato TOBIA Presidente

Avv. Luigi Rosario PERONE Vice Presidente

Avv. G. Roberto CALDARA Componente

Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

35.02.03 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- GAGLIARDI ATTILIO

La Commissione Giudicante Nazionale,

- Vista la decisione della Corte Federale del 15.07.2003;

- Preso atto peraltro che è stato successivamente acquisito agli atti avviso di convocazione del 15.05.03, spedito al Sig. Attilio Gagliardi con raccomandata n. 11690174303, restituito al mittente per compiuta giacenza e quindi agli effetti di legge ritualmente notificato;

- Esaminati gli atti del procedimento;

- Udite le conclusioni del Procuratore Federale e del difensore dell'incolpato, citato e non comparso;

- Ritenuta in via preliminare inammissibili e infondate sia l'eccezione di nullità relativa all'indicazione dell'art.70 nell'avviso di convocazione in luogo dell'art.73, trattandosi di errore materiale, privo di alcun rilievo, che non può comportare alcuna nullità; sia la richiesta di ammissione di consulenza tecnica, risultando agli atti congrua relazione tecnica del dr. Giuseppe Costanzo, revisore dei Conti Regionale della Fipav;

- Rilevato altresì che il Sig. Attilio Gagliardi non ha in alcun modo collaborato al chiarimento delle situazioni contabili del Comitato;

- Considerato che appare pienamente provato che il tesserato GAGLIARDI ATTILIO , già Presidente del Comitato Regionale Calabria, in sede di verifica contabile amministrativa, effettuata dal Commissario straordinario della Fipav, relativamente alla contabilità del Comitato per l'anno 2002, abbia omesso di fornire i dovuti giustificativi relativamente agli ammanchi di cassa, quantificati in € 13.913,17 per il primo quadrimestre 2002 e in € 6.665,68 per il secondo quadrimestre 2002;

- considerato altresì che il medesimo ha omesso di predisporre e depositare il bilancio del Comitato Regionale Calabria , relativamente al primo e al secondo quadrimestre 2002, violando i suoi doveri istituzionali e i precisi obblighi statutari in merito, nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

- ritenuto altresì che l'incolpato con un comportamento significativo di riconoscimento di responsabilità , ha consegnato al Commissario straordinario Fipav un proprio assegno di € 13.913,57 a copertura dell'ammanco di cassa del 1° quadrimestre 2002, che portato all'incasso, risultava privo di provvista;

- che l'impegno dell'incolpato di ripianare l'ammanco del 2° quadrimestre non ha avuto seguito;

- ritenuto infine che i comportamenti posti in essere dal tesserato Attilio Gagliardi si dimostrano incompatibili con la sua permanenza nel mondo sportivo della pallavolo per aver il medesimo tradito l'impegno assunto al momento dell'elezione:

DELIBERA

Di infliggere al tesserato Attilio Gagliardi la sanzione della radiazione.

Il Presidente

Avv. Renato Tobia

Affisso il 11 settembre 2003